



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

eu ei

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 02/12/2014 - CC

R.G.N. 438/2012

Pron 2164

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 438-2012 proposto da:

GM (X) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo dell'avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO DI GRADO giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

BPRM (X) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI LA PLACA giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

LL. 196/03 art. 52

M. - P. ...

avverso la sentenza n. 420/2011 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO dell'11/02/2011, depositata il 30/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.



In un procedimento di divorzio tra GM e BPRM, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 30/03/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa il 31/3/2010, che aveva posto a carico del marito assegno mensile di euro 300,00 per la moglie.

Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).

Pur essendo differenti caratteri, finalità e presupposti dell'assegno di separazione e divorzio, quello di separazione può essere liberamente considerato ed apprezzato dal Giudice del divorzio (Cass., n. 20582 del 2010).

In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

La pronuncia evidenzia un notevole divario tra i redditi dei coniugi.

Quanto all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, da parte della resistente, precisa il Giudice *a quo* che la stessa non è rimasta inerte, ma si è iscritta ad un corso universitario e si trova in Spagna per il progetto Erasmus. Continua la sentenza impugnata, osservando che l'impegno negli studi universitari, che darà alla moglie in seguito maggiori possibilità lavorative, sarebbe compatibile solo con occupazioni saltuarie e limitate, tali da non permetterle di mantenere il pregresso tenore di vita.

Anche sulle spese giudiziali, il Giudice *a quo* fornisce motivazione adeguata: la domanda di assegno da parte della moglie, seppur in misura più limitata, è stata accolta, e il contenzioso riguardava in sostanza la sussistenza o meno del diritto all'assegno.

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.100,00, comprensive di €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.



Roma, 02 dicembre 2014.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 5 FEB. 2015 -



Il Funzionario Cancellario
Lotus PASSINETTI

